



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

A: Al Dirigente Scolastico Provinciale
Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche della provincia di Messina
Ai Responsabili dei servizi educativi
per l'infanzia
Ai Responsabili delle scuole private
non paritarie
Ai Responsabili dei Centri di
formazione professionale regionale

EPC: Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Messina
Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Direzione del Dipartimento Strutturale
di Prevenzione
Coordinamento Centri Vaccinali
Al personale afferente ai centri ed
ambulatori vaccinali dell'U.O.C. Spem

SEDI

Oggetto: Adempimenti vaccinali ai sensi del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 - Certificazioni vaccinali, esonero, omissione e differimento - Indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche.

Al fine di assicurare uniformità nell'applicazione della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali, certezza nella documentazione prodotta e corretta gestione delle informazioni di carattere sanitario, questa U.O.C. ritiene opportuno fornire alle Istituzioni scolastiche e ai servizi educativi alcune indicazioni operative in ordine alle certificazioni vaccinali e agli adempimenti connessi alla verifica della posizione dei minori.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, che disciplina gli obblighi vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale riferite a ciascuna coorte di nascita, nonché le ipotesi di esonero, omissione o differimento e gli adempimenti posti a carico delle Istituzioni scolastiche e delle Aziende Sanitarie. Per quanto concerne, in particolare, la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e le condizioni di omissione o differimento, si richiamano altresì le indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute con Circolare prot. n. 25233 del 16 agosto 2017.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

1. Certificazioni vaccinali rilasciate dall'ASP di Messina

La posizione vaccinale dei soggetti assistiti da questa Azienda è registrata nell'Anagrafe Vaccinale Unica Regionale - AVUR, sistema informativo utilizzato per la registrazione e la certificazione delle vaccinazioni. Pertanto, per quanto concerne le certificazioni vaccinali rilasciate dai Centri Vaccinali dell'ASP di Messina, devono essere considerate quali documenti ufficiali esclusivamente le certificazioni generate attraverso il sistema AVUR, prodotte nella loro forma originaria e integrale.

I predetti documenti non devono recare aggiunte o modificazioni successive alla loro generazione e, in particolare, non devono contenere annotazioni manoscritte, correzioni, integrazioni, timbri, dichiarazioni aggiuntive o altre diciture apposte dall'operatore. Non costituiscono, conseguentemente, certificazioni vaccinali ufficialmente rilasciate da questa U.O.C. eventuali attestazioni redatte autonomamente dagli operatori dei Centri Vaccinali, né documenti estratti da AVUR successivamente modificati, integrati o annotati.

In particolare, diciture quali "in corso di regolarizzazione", "sta provvedendo alla regolarizzazione", "percorso vaccinale in corso", "in attesa di regolarizzazione" o espressioni analoghe non individuano uno stato di adempimento previsto dalla normativa e non devono essere apposte alle certificazioni generate dal sistema.

Ai fini della posizione rispetto agli obblighi vaccinali applicabili per età e coorte di nascita, il soggetto risulta in regola con gli obblighi vaccinali quando gli obblighi previsti risultano assolti e non in regola con gli obblighi vaccinali quando gli stessi non risultano assolti.

Non esiste, sotto tale profilo, una condizione intermedia di "parziale regolarità" o di "regolarizzazione in corso".

Restano distinte da tale classificazione, in quanto espressamente disciplinate dalla legge, le specifiche fattispecie di **esonero**, **omissione o differimento** e la **formale richiesta di vaccinazione**, che non devono essere confuse con lo stato di adempimento né possono dare luogo alla creazione di ulteriori o diverse tipologie di certificazione vaccinale.

Qualora alle SS.LL. vengano presentati documenti apparentemente riconducibili all'ASP di Messina che rechino annotazioni manoscritte, correzioni, integrazioni, timbri o diciture difformi rispetto al documento generato dal sistema AVUR, si invita a darne tempestiva comunicazione a questa U.O.C. ai fini delle opportune verifiche.

2. Esonero dall'obbligo vaccinale per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 73/2017, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Secondo quanto precisato dal Ministero della Salute con Circolare prot. n. 25233 del 16 agosto 2017, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata mediante due modalità alternative:



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel 090 3652408

- **copia della notifica di malattia infettiva effettuata all'Azienda Sanitaria dal medico curante**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di notificazione delle malattie infettive;

ovvero

- **attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del Servizio Sanitario Nazionale**, anche sulla base dell'effettuazione di un'analisi sierologica idonea a dimostrare la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia.

L'esonero riguarda esclusivamente la vaccinazione relativa alla malattia per la quale risulti comprovata l'avvenuta immunizzazione e non può pertanto essere inteso quale generica esenzione dagli obblighi vaccinali previsti per età e coorte di nascita.

Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'esonero, una mera dichiarazione o autocertificazione resa dal genitore, dall'esercente la responsabilità genitoriale o da altro soggetto circa l'avvenuta malattia o la presunta immunizzazione del minore.

Qualora la famiglia disponga di esiti di analisi sierologiche e intenda far valere l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, dovrà pertanto rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta ai fini della valutazione della documentazione sanitaria e del rilascio dell'attestazione prevista dalle richiamate indicazioni ministeriali.

Non compete all'Istituzione scolastica interpretare direttamente referti di laboratorio, titoli anticorpali o altra documentazione sanitaria al fine di stabilire la sussistenza dell'immunizzazione. Parimenti, ai fini della registrazione della posizione vaccinale, i Servizi Vaccinali opereranno sulla base della documentazione sanitaria idonea prevista dalla normativa e dalle relative indicazioni applicative, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti nell'Anagrafe Vaccinale. Ai fini degli adempimenti scolastici non è pertanto necessario che siano acquisiti dalla scuola referti sierologici o altra documentazione clinica di dettaglio. Una volta comprovata nelle forme sopra indicate l'avvenuta immunizzazione e correttamente registrata la relativa condizione, la posizione vaccinale del soggetto sarà rappresentata attraverso la documentazione prevista dal sistema.

Il riconoscimento dell'esonero e la conseguente registrazione nell'Anagrafe Vaccinale costituiscono, pertanto, attività di competenza sanitaria e non possono discendere da mere dichiarazioni, autocertificazioni o valutazioni effettuate dalla famiglia o dall'Istituzione scolastica.

3. Omissione o differimento per condizioni cliniche

Diversa dalla fattispecie di esonero per avvenuta immunizzazione è quella disciplinata dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 73/2017.

La disposizione stabilisce che, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, le vaccinazioni obbligatorie possono essere **omesse o differite esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

Ne consegue che eventuali indicazioni contenute in referti specialistici, lettere di dimissione, certificazioni ospedaliere o altra documentazione clinica possono costituire documentazione sanitaria utile alla valutazione del caso, ma non sostituiscono, ai fini della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 3, l'attestazione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta richiesta dalla legge. In presenza di condizioni cliniche potenzialmente rilevanti, la famiglia dovrà pertanto rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, cui la norma attribuisce il compito di attestare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'omissione o il differimento.

La valutazione sanitaria e la conseguente registrazione della condizione nell'Anagrafe Vaccinale competono ai Servizi Sanitari e non alle Istituzioni scolastiche.

A tutela della riservatezza del minore e nel rispetto dei principi di pertinenza e minimizzazione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, **le Istituzioni scolastiche non devono richiedere né acquisire documentazione clinica di dettaglio non necessaria agli adempimenti previsti dalla legge** e, in particolare, non devono richiedere diagnosi, referti specialistici, cartelle cliniche o altra documentazione sanitaria eccedente rispetto a quanto necessario per gli adempimenti di propria competenza.

Qualora alla scuola venga spontaneamente prodotta documentazione clinica di tale natura allo scopo di ottenere il riconoscimento di una omissione o di un differimento vaccinale, la famiglia dovrà essere invitata a rivolgersi al proprio MMG/PLS e ai competenti Servizi Vaccinali.

La documentazione clinica necessaria alla valutazione sanitaria deve pertanto essere gestita nel rapporto tra l'interessato, il MMG/PLS e i Servizi Sanitari competenti, evitando che le Istituzioni scolastiche divengano destinatarie o depositarie di informazioni cliniche non necessarie.

4. Formale richiesta di vaccinazione

L'art. 3-bis del D.L. n. 73/2017 contempla espressamente, nell'ambito della procedura di verifica degli adempimenti vaccinali, anche l'ipotesi della **formale richiesta di vaccinazione rivolta all'Azienda Sanitaria territorialmente competente**.

Tale fattispecie deve tuttavia essere tenuta distinta dall'effettivo assolvimento dell'obbligo vaccinale: la presentazione della richiesta non rende il soggetto automaticamente "in regola", né legittima il rilascio di certificazioni recanti diciture quali "in corso di regolarizzazione" o analoghe.

Presso i Centri Vaccinali dell'ASP di Messina le vaccinazioni ricomprese nei LEA vengono erogate senza necessità di preventiva prenotazione.

Pertanto, qualora una famiglia si rivolga al Servizio al fine di iniziare o completare le vaccinazioni dovute, la richiesta può essere tempestivamente presa in carico consentendo, secondo le indicazioni cliniche e le tempistiche previste dalla schedula vaccinale, l'avvio o la prosecuzione del percorso di recupero.

La posizione vaccinale sarà aggiornata in AVUR sulla base delle vaccinazioni effettivamente somministrate e delle eventuali condizioni di esonero, omissione o differimento ritualmente riconosciute.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

La **formale richiesta di vaccinazione**, pertanto, costituisce una specifica fattispecie procedurale prevista dalla legge, ma non rappresenta una terza categoria di adempimento collocata tra “in regola” e “non in regola”.

5. Procedura di verifica degli adempimenti vaccinali

Si richiama l'attenzione sulla procedura ordinaria prevista dall'art. 3-bis del D.L. n. 73/2017. La norma prevede, in particolare:

- entro il **10 marzo**, la trasmissione all'Azienda Sanitaria territorialmente competente dell'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi, di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati;
- entro il **10 giugno**, la restituzione degli elenchi da parte dell'Azienda Sanitaria, completati con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento previste dall'art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria competente;
- nei **dieci giorni successivi** all'acquisizione degli elenchi restituiti dall'Azienda Sanitaria, l'invito rivolto dalle Istituzioni interessate ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori o affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il **10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, l'esonero, l'omissione o il differimento;
- entro il **20 luglio**, la trasmissione all'Azienda Sanitaria della documentazione pervenuta ovvero la comunicazione dell'eventuale mancato deposito, ai fini degli adempimenti di competenza.

Le predette comunicazioni dovranno avvenire nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati, limitando la trasmissione alle informazioni e alla documentazione necessarie alle finalità espressamente previste dalla normativa.

6. Accesso e frequenza scolastica

Si richiama la necessità di distinguere gli effetti dell'inadempimento in relazione al grado di istruzione.

Per i **servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia**, comprese quelle private non paritarie, la mancata presentazione nei termini della documentazione prevista dall'art. 3-bis comporta, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, la **decadenza dall'iscrizione**.

Per gli **altri gradi di istruzione** e per i centri di formazione professionale regionale, invece, la mancata presentazione della documentazione prevista non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, ferme restando le attività poste dalla legge in capo all'Azienda Sanitaria per la verifica e il recupero delle situazioni di inadempimento.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

La condizione di non regolarità vaccinale nei gradi di istruzione successivi alla scuola dell'infanzia non deve pertanto essere utilizzata quale causa di esclusione del minore dalla frequenza scolastica.

7. Formazione delle classi e tutela dei minori con omissione o differimento

Si richiama altresì quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 73/2017.

I minori per i quali le vaccinazioni siano state omesse o differite per le condizioni sanitarie previste dall'art. 1, comma 3, devono essere inseriti, **di norma**, in classi nelle quali siano presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i relativi limiti di organico.

La disposizione è finalizzata alla particolare tutela dei minori che non possono essere sottoposti a una o più vaccinazioni per accertate ragioni sanitarie.

A tal fine non è necessario che l'Istituzione scolastica conosca la patologia o le specifiche condizioni cliniche del minore: devono essere trattate esclusivamente le informazioni strettamente necessarie all'applicazione degli adempimenti previsti dalla legge, evitando l'acquisizione o la diffusione di ulteriori dati sanitari.

8. Comunicazione delle classi con più di due minori non vaccinati

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 73/2017, i Dirigenti scolastici delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **comunicano all'Azienda Sanitaria Locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.**

Si precisa che tale disposizione **non stabilisce un numero massimo di due minori non vaccinati per classe**, né comporta il divieto di costituzione o mantenimento di classi nelle quali tale numero sia superiore. Il superamento della soglia di due determina esclusivamente l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge.

Ai fini del predetto adempimento non è richiesta la trasmissione generalizzata a questa Azienda della composizione nominativa di tutte le classi o sezioni dell'Istituto.

La comunicazione dovrà riguardare le sole classi interessate dalla fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, con indicazione dell'Istituto/plesso, della classe e sezione e del numero dei minori non vaccinati presenti, evitando la trasmissione di dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari. Eventuali successive richieste di approfondimento saranno formulate da questa U.O.C. nei soli casi in cui ciò risulti necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

9. Indicazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL.:

- a considerare, quali certificazioni vaccinali rilasciate dai Centri Vaccinali dell'ASP di Messina, esclusivamente i documenti generati dal sistema AVUR nella loro forma originaria e non modificata;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE U.O.C. SPEM
uocspem.messina@asp.messina.it

Tel. 090 3652408

- a non attribuire valore di certificazione vaccinale rilasciata dall'ASP di Messina a documenti recanti annotazioni manoscritte, timbri, correzioni, integrazioni o diciture quali "in corso di regolarizzazione" e analoghe, **seppur inserite nella sezione "Note" del certificato;**

- a segnalare tempestivamente a questa U.O.C. eventuali documenti apparentemente riconducibili all'ASP di Messina che presentino le predette anomalie;

- a non considerare dichiarazioni o autocertificazioni dei genitori sufficienti a comprovare l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, per la quale trovano applicazione le specifiche modalità di prova previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 73/2017 e dalle relative indicazioni ministeriali;

- a non effettuare valutazioni dirette di referti sierologici, documentazione specialistica o altra documentazione sanitaria ai fini del riconoscimento di esoneri, omissioni o differimenti, trattandosi di valutazioni di competenza sanitaria;

- a non richiedere alle famiglie documentazione clinica di dettaglio non necessaria agli adempimenti scolastici, indirizzando le stesse al MMG/PLS e ai competenti Servizi Vaccinali nei casi che richiedano una valutazione sanitaria;

- a limitare il trattamento e la trasmissione delle informazioni sanitarie a quanto strettamente necessario per gli adempimenti previsti dalla normativa;

- a provvedere, entro il **31 ottobre di ciascun anno**, alla comunicazione prevista dall'art. 4, comma 2, delle classi nelle quali siano presenti più di due minori non vaccinati.

La presente comunicazione è finalizzata a garantire uniformità nell'applicazione delle disposizioni vigenti, certezza e verificabilità della documentazione vaccinale, corretta ripartizione delle competenze tra Istituzioni scolastiche e Servizi Sanitari e adeguata tutela della riservatezza dei minori.

Ringraziandovi per la collaborazione e l'attenzione prestata, l'U.O.C. resta a disposizione per eventuali chiarimenti di competenza.

Dott.ssa Antonietta Di Nola
Referente Provinciale gestione
dei rapporti con gli Istituti Scolastici

Dott. Domenico Giunta
Direttore U.O.C. Spem